

# **Ordinanza sull'esportazione, l'importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali**

**(Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)**

**Modifica del 21 novembre 2001**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 25 giugno 1997<sup>1</sup> sul controllo dei beni a duplice impiego è modificata come segue:

*Ingresso*

visti gli articoli 2 capoverso 2, 11 e 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 1996<sup>2</sup> sul controllo dei beni a duplice impiego;

visto l'articolo 22a capoverso 1 lettera b della legge del 20 giugno 1997<sup>3</sup> sulle armi;

visto l'articolo 150a capoverso 2 lettera c della legge del 3 febbraio 1995<sup>4</sup> sull'esercito e sull'amministrazione militare,

*Art. 3 cpv. 1*

<sup>1</sup> Chiunque intende esportare beni degli allegati 2, 3 e 5 necessita, per ogni Paese di destinazione, di un permesso d'esportazione del Segretariato di Stato dell'economia (Seco).

*Art. 5 cpv. 1 e 2 lett. f*

<sup>1</sup> I permessi individuali sono rilasciati unicamente a persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio o la sede nel territorio doganale svizzero o in un territorio escluso dalla linea doganale svizzera. In casi motivati l'autorità competente può prevedere eccezioni.

<sup>2</sup> Il Seco può segnatamente richiedere i seguenti documenti:

- f. per l'esportazione di armi corte da fuoco e armi da fuoco portatili, relativi accessori e parti, nonché munizioni o elementi di munizioni: un permesso d'importazione dello Stato di destinazione, sempreché il destinatario non sia un Governo estero o un'azienda che agisce per conto di quest'ultimo; al po-

1 RS 946.202.1

2 RS 946.202

3 RS 514.54

4 RS 510.10

sto di un permesso d'importazione può essere fornita una prova che un permesso d'importazione non è necessario.

*Art. 6 cpv. 2*

<sup>2</sup> Per il resto si applicano i motivi di rifiuto di cui all'articolo 6 della legge sul controllo dei beni a duplice impiego.

*Art. 8*                    Permesso generale d'esportazione ordinario

Il Seco può rilasciare un permesso generale d'esportazione ordinario (PGO) per l'esportazione di beni dell'allegato 2 parte 2 e degli allegati 3 e 5 verso gli Stati che partecipano a tutte le misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale sostenute dalla Svizzera (elenco di Stati dell'allegato 4).

*Art. 9*                    Permesso generale d'esportazione straordinario

Il Seco può rilasciare un permesso generale d'esportazione straordinario (PGS) per l'esportazione di beni dell'allegato 2 parte 2 e degli allegati 3 e 5 verso Stati che non figurano nell'elenco dell'allegato 4.

*Art. 10 cpv. 1 lett. c e cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Il PGO può essere rilasciato a persone fisiche o giuridiche che:

- c. si impegnano a esportare armi corte da fuoco e armi da fuoco portatili, relativi accessori e parti, nonché munizioni o elementi di munizioni soltanto dopo aver ricevuto un permesso d'importazione dello Stato di destinazione o la prova che un tale permesso non è necessario.

<sup>1bis</sup> Il permesso d'importazione o la prova che un tale permesso non è necessario devono poter essere presentati in qualsiasi momento su richiesta del Seco. L'obbligo di presentazione si estingue cinque anni dopo uno sdoganamento.

*Art. 11 cpv. 1 lett. b n. 3 e cpv. 2*

<sup>1</sup> Il PGO e il PGS sono rifiutati se:

- 3. *abrogato*

<sup>2</sup> Se del caso, il PGO o il PGS è rifiutato per un anno. In casi motivati tale durata può essere ridotta a sei mesi.

*Art. 13*                    Deroghe all'obbligo del permesso d'esportazione

<sup>1</sup> Non è necessario alcun permesso d'esportazione per:

- a. i beni di cui all'allegato 2 parte 2, il cui numero di controllo delle esportazioni corrisponde al codice 0-099, verso i Paesi menzionati nell'allegato 4;

- b. i beni di cui all'allegato 2 parte 2, il cui numero di controllo delle esportazioni corrisponde al codice 0-099, se il valore dei beni inviati non supera 5000 franchi;
- c. i beni di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni corrisponde al codice 101-399, se il valore dei beni inviati non supera 1000 franchi;
- d. le armi da fuoco portatili, le armi corte da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate;
- e. le armi da fuoco portatili, le armi corte da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera;
- f. i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione;
- g. i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera;
- h. le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito le stesse armi sono reimportate in Svizzera;
- i. le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, quando le stesse armi sono in seguito riesportate;
- j. i beni di cui agli allegati 2, 3 e 5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico.

<sup>2</sup> Le esportazioni ai sensi del capoverso 1 lettere b e c non possono essere frazionate al fine di eludere l'obbligo del permesso.

*Art. 13a*            Procedura semplificata nell'ambito dell'attività di scorta a trasporti di valori e a persone

Chiunque, nell'ambito dell'attività di scorta a trasporti di valori o a persone, esporta o reimporta armi da fuoco portatili e armi corte da fuoco nonché le relative munizioni, necessita soltanto di un'autorizzazione per ogni arma e la relativa munizione. Detta autorizzazione è valida un anno e consente di passare ripetutamente la frontiera.

*Art. 15*            Forniture a depositi doganali

La fornitura di beni degli allegati 2, 3 e 5 a depositi doganali necessita di un permesso individuale.

*Art. 17 cpv. 1*

<sup>1</sup> Per la consulenza tecnica il Seco può fare appello ad altre autorità federali, all'Associazione padronale svizzera dell'industria metalmeccanica (Swissmem), alla Società svizzera delle industrie chimiche (SSIC) o ad altre organizzazioni competenti nonché a periti.

*Art. 20 cpv. 1*

<sup>1</sup> Chiunque esporta beni che sono enumerati nei capitoli della tariffa doganale<sup>5</sup> 28, 29, 30 (solo le voci 3002.1000/9000), 34, 36-40, 54-56, 59, 62, 65 (solo la voce 6506.1000), 68-76, 79, 81-90 e 93, ma che non soggiacciono all'obbligo del permesso di esportazione conformemente all'articolo 3 o ne sono esentati conformemente all'articolo 13, deve menzionare nella dichiarazione di esportazione l'indicazione «esente da permesso».

*Art. 22 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> Il Seco rilascia per l'importazione di beni, su richiesta scritta dell'importatore, un certificato ufficiale di importazione, se:

- b. il richiedente è domiciliato o ha sede in Svizzera o nel Liechtenstein.

*Art. 25 rubrica e cpv. 1, 2, 6 e 7**Rubrica abrogata*

<sup>1</sup> Gli agenti doganali possono fermare i beni in transito degli allegati 2, 3 e 5 per accertamenti.

<sup>2</sup> Per quanto il Paese d'origine limiti l'esportazione di beni degli allegati 2, 3 e 5, il transito di tali beni è vietato se la persona autorizzata a disporne non è in grado di provare che la fornitura di beni verso il nuovo Paese destinatario avviene conformemente alle prescrizioni del Paese d'origine. La prova non deve essere esibita se i beni sono destinati a un Paese menzionato nell'allegato 4.

<sup>6</sup> I capoversi 1-3 non si applicano alle persone che viaggiano in aereo e fanno scalo intermedio in Svizzera e che, nei bagagli, portano con sé per uso personale armi da fuoco portatili e armi corte da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni o elementi di munizioni, sempreché queste merci non lascino la zona di transito dell'aeroporto. Questo disciplinamento si applica per analogia anche ai bagagli spediti in precedenza o in seguito.

<sup>7</sup> I capoversi 1-3 non si applicano agli agenti di scorta incaricati da uno Stato, in transito in occasione di visite ufficiali annunciate e in possesso di armi e delle relative munizioni.

*Art. 26 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'Ufficio federale di polizia (UFP) assicura il servizio d'informazione.

<sup>5</sup> RS 632.10 Allegato

*Art. 29*            Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 18 gennaio 1984<sup>6</sup> sull'energia nucleare è modificata come segue:

*Art. 12 e 15 cpv. 1 lett. b*

*Abrogati*

*Art. 16 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> Le domande devono contenere i dati necessari alla loro valutazione, in particolare:

c.    forma e contenuto della tecnologia secondo l'appendice A dell'allegato;

*L'allegato all'ordinanza del 18 gennaio 1984 sull'energia nucleare è sostituito<sup>7</sup>.*

II

<sup>1</sup> Gli allegati 1-3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

<sup>2</sup> L'allegato 4 è sostituito dalla versione qui annessa.

<sup>3</sup> Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 5 conformemente alla versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2002.

21 novembre 2001    In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>6</sup>    **RS 732.11**

<sup>7</sup>    Non pubblicata né nella RU né nella RS.

*Allegato 1*<sup>8</sup>  
(art. 3 cpv. 1)

<sup>8</sup> Il testo di questo allegato non è pubblicato nella RU. Copie dell'ordinanza, incluso l'allegato, possono essere ottenute presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna. L'allegato può inoltre essere consultato al seguente indirizzo Internet: <http://www.seco-admin.ch>. (Aussenwirtschaftspolitik/Politique économique extérieure). Fa fede unicamente la versione stampata.

*Allegato 2<sup>9</sup>*  
(art. 3 cpv. 1)

<sup>9</sup> Il testo di questo allegato non è pubblicato nella RU. Copie dell'ordinanza, incluso l'allegato, possono essere ottenute presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna. L'allegato può inoltre essere consultato al seguente indirizzo Internet: <http://www.seco-admin.ch>. (Aussenwirtschaftspolitik/Politique économique extérieure). Fa fede unicamente la versione stampata.

*Allegato 3*<sup>10</sup>  
(art. 3 cpv. 1)

<sup>10</sup> Il testo di questo allegato non è pubblicato nella RU. Copie dell'ordinanza, incluso l'allegato, possono essere ottenute presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna. L'allegato può inoltre essere consultato al seguente indirizzo Internet: <http://www.seco-admin.ch>. (Aussenwirtschaftspolitik/Politique économique extérieure). Fa fede unicamente la versione stampata.

*Allegato 4*  
(art. 8 e 13)

## **Elenco degli Stati di cui agli articoli 8 e 13**

Argentina  
Australia  
Austria  
Belgio  
Canada  
Corea del Sud  
Danimarca  
Finlandia  
Francia  
Germania  
Giappone  
Gran Bretagna  
Grecia  
Irlanda  
Italia  
Lussemburgo  
Norvegia  
Nuova Zelanda  
Paesi Bassi  
Polonia  
Portogallo  
Repubblica ceca  
Spagna  
Svezia  
Stati Uniti d'America  
Turchia  
Ungheria

*Allegato 5*  
(art. 3 cpv. 1)

## **Beni non soggetti ai controlli delle esportazioni concordati a livello internazionale**

1. Armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni conformemente alla legge del 20 giugno 1997<sup>11</sup> sulle armi che non sono soggetti alla legislazione sul materiale bellico e neppure all'allegato 3 della presente ordinanza. Fanno eccezione, nel commercio non professionale, pugnali e coltelli conformemente all'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza del 21 settembre 1998<sup>12</sup> sulle armi.
2. Esplosivi e polvere esplosiva conformemente alla legge del 25 marzo 1977<sup>13</sup> sugli esplosivi che non sono soggetti alla legislazione sul materiale bellico e agli allegati 2 e 3 della presente ordinanza.
3. Aeromobili appositamente progettati o modificati per l'addestramento militare, dotati al massimo di due punti di sospensione, e loro componenti appositamente progettati.

3236

<sup>11</sup> RS 514.54

<sup>12</sup> RS 514.541

<sup>13</sup> RS 941.41